Si afferma, pertanto, un diritto all'autodeterminazione strettamente correlato alla dignità umana, e nello specifico al diritto ad una vita dignitosa: diritto ad una vita dignitosa che viene compromesso e leso da situazioni in cui il soggetto è forzatamente tenuto in vita da macchinari e questi non presenta livelli sufficienti di autonomia.

Il diritto alla vita e la tutela della dignità nell'ordinamento sovranazionale (a cura di Angela Federico)

In ragione degli artt. 10 – 11 – 117 Cost., grazie ai quali è possibile configurare l'adattamento dell'ordinamento interno a quello sovranazionale, trovano ingresso nel sistema costituzionale italiano fonti europee ed internazionali, anche in materia di diritto alla vita e tutela della dignità umana.

Nel diritto internazionale consuetudinario[8] tali diritti esistenziali trovano ragion d'essere nel divieto di genocidio, torture, assassinio di massa, discriminazioni etniche e razziali, riduzione in schiavitù. Tuttavia una tutela più specifica della vita e della sua dignità è assicurata dal diritto pattizio[9]: a titolo esemplificativo si pensi alla Carta della Nazioni Unite del 1945, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio dello stesso anno, alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950[10] e, *last but not least*, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000[11].

Questo complesso di fonti internazionali consente di ritenere che sono maturi i tempi per riconoscere una soggettività internazionale, seppur limitata, agli individui, laddove anche essi – oltre agli Stati – sono destinatari di diritti e obblighi. In ordine ai primi è assicurata una tutela non solo sostanziale, bensì anche processuale in ragione della possibilità di ricorso ad alcune Corti internazionali[12]; in ordine agli obblighi, invece, vi è una responsabilità penale individuale (e, solo a determinate condizioni anche dello Stato) in seguito alla commissione di *crimina iuris gentium*[13].

La misura di quanto fin qui analizzato è data dal fatto che nella Comunità internazionale si è passati da un generale divieto di ingerenza degli affari interni ad un'erosione della *domestic jurisdction* a motivo della tutela dei diritti fondamentali.

La CEDU, la CDFUE e la funzione diplomatica della dignità (a cura di Angela Federico)

Un'analisi più precipua non può non riguardare il sistema integrato dei diritti fondamentali nell'ambito europeo.

Nel para-ordinamento CEDU è esplicitamente riconosciuto solo il diritto alla vita ai sensi dell'art. 2, il quale obbliga gli Stati parte a non attentare arbitrariamente alla vita dei propri cittadini, riconoscendone la titolarità alla persona. Tale ultima specificazione consente di escludere dal novero dei titolari i nascituri, di modo da consentire l'adozione di legislazioni in materia di interruzione volontaria della gravidanza, quando la sua prosecuzione arrechi rischi alla salute della gestante. La CEDU non disciplina la tutela della dignità; tuttavia la Corte di Strasburgo in 876 casi ha richiamato tale parametro al fine di una garanzia sostanziale del più generale diritto alla vita: *ex multis*, si veda il caso *Pretty c. Regno Unito* in materia di accesso ad una procedura medicalizzata di fine vita.

Diversamente la CDFUE garantisce – rispettivamente agli artt. 1 e 2 – sia la tutela della dignità che

della vita. Benché vi siano questi riferimenti normativi tra le fonti UE, la Corte di Lussemburgo non ha inteso elaborare un *trend* unitario nella tutela della dignità: essa talvolta è utilizzata quale parametro per verificare la legittimità degli atti delle Istituzioni europee, talaltra quale diritto oggetto di bilanciamento[14].

La presenza di Carte internazionali volte alla tutela della dignità – di cui la CEDU e la CDFUE costituiscono solo un paradigma – ne evidenzia la sua funzione diplomatica: molti negoziati, avviati tra i ministri plenipotenziari per la conclusione dei trattati internazionali, trovano la loro fonte nella tutela della dignità della persona. Un recente ma zoppicante esempio è offerto, infatti, dal Trattato di proibizione delle armi nucleari firmato nel 2017 da 79 Stati, ma tuttavia non entrato in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.